



Comune di Colzate
PROVINCIA DI BERGAMO



REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE URBANISTICA

Approvato con delibera di CC n. 17 del 21.07.2011

Articolo 1 – Istituzione Commissione Urbanistica

Ai sensi del T.U.E.L., di cui al D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., dell'articolo 12 dello Statuto Comunale, nonché del Regolamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione n. 20 del 24.01.2000 il Consiglio Comunale ha stabilito l'istituzione di una Commissione consiliare, denominata **Commissione Urbanistica** (di seguito definita *Commissione*), per trattare gli argomenti inerenti la pianificazione urbanistica. Gli atti sottoposti all'esame della *Commissione*, la composizione, le competenze, le procedure e le modalità di funzionamento sono definite dal presente Regolamento.

Articolo 2 – Ruolo

La *Commissione* svolge attività pre-istruttoria rispetto all'esame dei procedimenti urbanistici che verranno sottoposti al Consiglio comunale.

Tenuto conto delle complessità tecnico-giuridiche dei provvedimenti di natura urbanistica la *Commissione*, preso atto delle risultanze istruttorie espresse dai competenti uffici tecnici comunali o dai consulenti/tecnici incaricati, esercita analisi e valutazioni delle proposte rispetto agli obiettivi strategici ed agli indirizzi programmatici dell'Amministrazione e/o in merito all'interesse pubblico ovvero all'opportunità del progetto nel quadro generale e nei limiti della legislazione nazionale e regionale che disciplina la materia.

Articolo 3 – Composizione

La *Commissione* è presieduta dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato ed è composta da cinque membri elettivi, nominati dalla Giunta Comunale: tre indicati dalla Maggioranza e due dai gruppi di Minoranza in Consiglio Comunale, scelti tra persone di riconosciuta competenza in materia urbanistica.

Alle sedute partecipa senza diritto di voto il Responsabile del Servizio competente che svolge anche la funzione di segretario verbalizzante.

I componenti decadono dopo quattro assenze consecutive non giustificate. Le giustificazioni devono essere trasmesse via fax o via telematica in data antecedente l'inizio della seduta di *Commissione*.

Nel caso di cui al comma precedente, il Presidente della *Commissione*, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del componente interessato, provvede con comunicazione scritta, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo, invitandolo a fornire le relative cause giustificative delle assenze, entro il termine di 20 giorni decorrenti dalla data del ricevimento della lettera.

In caso di mancata risposta giustificativa da parte del componente interessato, il Presidente della *Commissione*, inviterà il gruppo consiliare di appartenenza alla designazione di un nuovo nominativo, entro il termine di ulteriori 20 giorni dalla comunicazione.

Articolo 4 – Convocazione della Commissione

Il Sindaco o l'Assessore delegato convoca e presiede la *Commissione*, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.

La *Commissione* può essere convocata anche su richiesta scritta di almeno due membri.

Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della *Commissione*, nel loro domicilio, almeno cinque giorni prima di quello in cui si tiene l'adunanza. L'avviso di convocazione può essere inviato ai componenti anche tramite servizio telefax o per via telematica.

Articolo 5 – Funzionamento della Commissione

La riunione della *Commissione* è valida quando i componenti presenti sono almeno quattro, compreso il Presidente.

I pareri sono espressi con votazione palese e con la maggioranza assoluta dei voti espressi dai componenti presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 6 – Segreteria della Commissione verbale delle sedute – pubblicità dei lavori

Le funzioni di Segretario della *Commissione* sono svolte dal responsabile del servizio competente.

Spetta al Segretario della *Commissione* organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, secondo le modalità di cui all'art. 4 e curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla *Commissione*. Il Segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della *Commissione*. Redige il verbale delle adunanze che viene sottoscritto da tutti i componenti la *Commissione* e depositato gli atti.

Il verbale è approvato al termine della seduta o, nel caso di impossibilità materiale, nell'adunanza successiva a quella cui si riferisce, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.

Articolo 7 – Funzioni della Commissione

La *Commissione* costituisce articolazione del Consiglio comunale ed esercita le funzioni stabilite dalla delibera istitutiva e dal presente Regolamento.

La *Commissione* provvede all'esame preliminare degli atti di cui al precedente articolo 2, esplicitati nel successivo articolo 8, esprimendo un parere obbligatorio ma non vincolante.

Articolo 8 – Atti di pianificazione soggetti all'esame della Commissione

La *Commissione* esprime il parere obbligatorio e non vincolare sui seguenti atti di pianificazione urbanistica o programmazione negoziata:

- Piano del Governo del Territorio e varianti a suoi Atti;
- Accordi di Programma, che costituiscono variante urbanistica;
- Atti di programmazione negoziata, Piani Attuativi (solo se di competenza del Consiglio Comunale), istanze ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 447/1998, anche in variante alla Pianificazione Generale comunale;
- Permessi di costruire convenzionati, deroghe ai sensi dell'art. 40 della L.R. 12/2005 e s.m.i.;
- Altri procedimenti di natura urbanistica relativi al governo del territorio disciplinati dal norme di legge nazionale e/o regionale;
- Altri temi o argomenti di natura urbanistica indicati dal Consiglio Comunale;

Articolo 9 – Conflitto d’interessi

I componenti della *Commissione* direttamente interessati alla trattazione di progetti od argomenti specifici devono astenersi dall’assistere all’esame, alla discussione e al giudizio allontanandosi dall’aula.

L’obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti o affini sino al quarto grado, o al coniuge del componente della *Commissione*.

Articolo 10 – Prevalenza della norma

Fermo restando quanto disposto dallo Statuto comunale, la disciplina del presente Regolamento prevale rispetto ad ogni diversa previsione regolamentare comunale in materia.

Articolo 11 – Scadenza

La durata della *Commissione* corrisponde a quella del Consiglio comunale.

Il mancato insediamento della *Commissione* non costituisce impedimento alla definizione delle istruttorie dei progetti urbanistici ed al loro esame da parte del Consiglio comunale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.